

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E
COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI**

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE**, in
Breno (Bs) presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica in
Piazza F. Tassara n. 3.

TRA

- la **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA** (di seguito anche solo Comunità Montana), con sede in Breno (Bs) Piazza Tassara n. 3 codice fiscale 01766100984, rappresentata dal Presidente pro tempore Corrado Tomasi, che agisce in esecuzione della deliberazione assembleare n. 10 in data 20/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il **CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA** (di seguito anche solo Consorzio BIM), con sede in Breno (Bs) Via Aldo Moro n. 7 codice fiscale 00863380176, rappresentato dal Presidente pro tempore Corrado Tomasi, che agisce in esecuzione della deliberazione assembleare n. 68/12 in data 27/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

(in seguito nel presente atto indicati anche semplicemente come "enti" o "enti sottoscrittori")

PREMESSO:

- che il processo di riforma dell'ordinamento locale, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei servizi;
- che gli artt. 27 e 28 del T.U. 18.8.2000 n. 267 attribuiscono, tra l'altro, alle Comunità Montane la natura ed il ruolo di "unioni di comuni" per l'esercizio associato di funzioni e servizi;
- che il decreto legislativo 267/2000, all'art. 30 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica sono già da tempo state avviate esperienze di collaborazione ed integrazione in molteplici settori della propria sfera di attività;
- che tale collaborazione ha determinato un apprezzabile miglioramento dei servizi erogati e l'esperienza svolta consente di prefigurare ulteriori possibili sinergie che possono derivare da una più forte integrazione e gestione in forma associata di tutte le funzioni e servizi di competenza degli enti attraverso la creazione di una struttura tecnico-organizzativa unica per i due enti;
- che la costituzione in forma associata degli uffici consente una razionalizzazione dei servizi ed un'economia di scala resa possibile dalla gestione unitaria dei procedimenti con riduzione del carico lavorativo e con la formazione di personale altamente qualificato in settori soggetti a

numerose modificazioni legislative e di rilevante difficoltà interpretative;

- che si rende quindi opportuno disciplinare tale integrazione mediante la definizione di opportuni atti associativi nella forma della Convenzione ex art. 30 Tuel 267/2000, ritenuta la formula organizzativa più adatta all'occorrenza;

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. La narrativa di cui in premessa è parte integrante della presente convenzione ed i principi ivi evidenziati costituiscono elementi per l'interpretazione della stessa.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Comunità Montana di Valle Camonica ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica costituiscono una struttura organizzativa unica per la gestione in forma associata di tutti i servizi e le funzioni di loro competenza, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
2. La sede degli uffici è stabilita in Breno (Bs) presso i locali della Comunità Montana di Valle Camonica alla quale, per meri motivi di efficacia gestionale, è conferito il ruolo di ente capofila.
3. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
 - miglioramento della qualità dei servizi;
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante

della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza

ART. 2 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata tutti i servizi e le funzioni di loro competenza secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.
2. A tali fini la struttura associata provvede ad assicurare, nella sfera di competenza di entrambi gli enti, l'assolvimento dei compiti e funzioni demandati agli enti predetti da disposizioni normative statali e regionali, dai regolamenti vigenti e quelle volontariamente assunte dagli enti nell'esercizio della propria autonomia.
3. Gli enti perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza. A tali fini la struttura associata provvede:
 - allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni proponendo soluzioni che

tendano alla uniformità;

- alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi gestionali;

- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;

- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;

4. I provvedimenti adottati dalla struttura organizzativa gestita in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli enti partecipanti.

ART. 3 - OBBLIGHI DEGLI ENTI E ORGANIZZAZIONE DEI

SERVIZI

1. Gli enti si obbligano reciprocamente a conferire per la gestione associata tutto il personale in servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

2. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione dei servizi, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza permanente dei Presidenti di cui al successivo art. 4 e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di legge dai singoli Enti.

3. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente gli uffici, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il **rapporto organico (o di impiego)** ed il **rapporto di servizio (o funzionale)** dei dipendenti stessi con gli enti associati.

4. Si concorda che il rapporto organico dei singoli addetti sia posto in essere con l'Ente di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti gli enti associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.
5. Per garantire la piena funzionalità degli uffici sarà attribuita a un funzionario, la responsabilità e la direzione dei servizi associati sulla base delle scelte organizzative definite dalla Conferenza permanente dei Presidenti di cui al successivo art. 4. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene formalmente attribuita con provvedimento del Presidente dell'Ente capofila, previa intesa con la conferenza permanente dei presidenti. L'attribuzione di responsabilità ha effetto per tutti i procedimenti di competenza degli enti sottoscrittori della presente convenzione.
6. Al Responsabile del servizio sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione del servizio.
7. Gli atti di organizzazione, che non siano di competenza del Presidente, sono assunti dal Segretario-Direttore della Comunità Montana.
8. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti

all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere al coordinamento ed alla uniformità dei criteri adottati, onde evitare disparità di trattamento.

9. Rispetto alla disciplina e agli obblighi di cui alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008 ex 626/94) la gestione associata si intenderà come facente capo all'Ente capofila.

ART. 4 CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI

1. Gli Enti concordano di istituire una **Conferenza Permanente dei Presidenti** per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività degli uffici, presieduta a turno e per la durata di un anno, da ciascun Presidente.
2. Le funzioni di segreteria della Conferenza Permanente dei Presidenti sono svolte dal segretario dell'ente capofila.
3. La Conferenza Permanente dei Presidenti assume le proprie determinazioni mediante decreto del Presidente pro tempore.
4. I decreti recano numerazione progressiva e sono conservati in originale presso la segreteria. Copia delle decretazioni sono trasmesse agli enti sottoscrittori e a tutti i Servizi interessati per materia.
5. La Conferenza dei presidenti propone la nomina dei Responsabili di Servizio di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che, sulla base di valutazioni di mera opportunità e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, possono essere scelti anche al di fuori delle dotazioni organiche degli enti e con contratto di lavoro di tipo pubblico e/o privato, a tempo determinato e/o parziale, ovvero con una forma negoziale atipica avente ad oggetto prestazioni di elevata professionalità dirigenziale. Il/i

decreto/i di nomina dei responsabili di servizio sulla base della proposta della Conferenza dei Presidenti viene poi formalmente adottato dal Presidente dell'ente capofila.

6. La conferenza dei Presidenti si esprime inoltre riguardo alla programmazione delle eventuali spese di carattere straordinario.

7. La conferenza dei Presidenti può inoltre verificare l'andamento degli uffici in relazione anche agli obiettivi prefissati.

ART. 5 - ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

1. I costi connessi alla gestione della struttura in argomento, quali quelli per la disponibilità e funzionalità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono ripartiti tra gli enti secondo le seguenti modalità:

- quota pari a 2/3 a carico della Comunità Montana di Valle Camonica;
- quota pari ad 1/3 a carico del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

2. La custodia e la gestione di beni mobili ed immobili a disposizione degli Uffici associati è affidata all'ente capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Allo stesso ente capofila sono affidati in comodato d'uso tutti i mezzi, veicoli, arredi, ecc., destinati al servizio e di proprietà del Consorzio BIM.

3. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'ente capofila, ma la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

4. Eventuali nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato dovranno essere precedute da apposito atto della Conferenza dei Presidenti che definisca le modalità di selezione ed individui l'ente con il quale si stipulerà il contratto individuale di lavoro e alle dipendenze del quale il nuovo personale resterà in carico in caso di scioglimento della presente convenzione.
5. Compete all'ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria degli uffici dandone comunicazione all'altro ente per le opportune previsioni di bilancio, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.
6. Il Consorzio BIM dovrà provvedere al versamento della quota di sua competenza con le scadenze che saranno definite dalla Conferenza dei Presidenti.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 10 (dieci) anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula.
2. La convenzione potrà essere, in qualunque momento, modificata, integrata, rinnovata o sciolta per unanime consenso degli enti aderenti.

ART. 7 - RECESSO DALLA GESTIONE ASSOCIATA

1. Ogni ente ha facoltà di recedere unilateralmente dalla partecipazione alla gestione associata. Tale volontà deve essere espressa con provvedimento assembleare adottato secondo il rispettivo ordinamento statutario.

2. In tal caso l'ente recedente deve darne comunicazione - con preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo - al Presidente della Conferenza permanente dei Presidenti il quale nel prenderne atto convoca i responsabili di Servizio ed assume gli atti di indirizzo che si renderanno necessari.
3. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti partecipanti alla gestione associata e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.
4. E' consentito all'ente recedente di affrancare la quota residua di spese pluriennali a proprio carico.
5. In ogni caso in cui cessi, per qualsiasi ragione, la gestione associata gli enti aderenti dovranno preventivamente definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

ART. 8 - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le opportune forme di consultazione.
2. Qualora ciò non sia possibile - fatta in ogni caso salva la possibilità per ogni ente di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria - si provvede a riunire presso l'ente capofila, di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Presidenti degli enti convenzionati, gli organi esecutivi in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo

una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

ART. 9 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti gli enti associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 5.

ART. 10 - EFFICACIA

1. L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla intervenuta approvazione con deliberazione assembleare e alla sottoscrizione da parte dei rappresentanti dei rispettivi enti.

ART. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia.
2. Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda a specifiche intese da definire di volta in volta tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.
3. In caso diforme o contrastante interpretazione della presente convenzione, la Conferenza dei Presidenti, sentito il competente Responsabile di Servizio ed eventualmente il Segretario-Direttore, assume con proprio provvedimento motivato ogni determinazione interpretativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comunità Montana di Valle

Consorzio Comuni BIM di Valle

Camonica

Camonica

Il Presidente

Il Presidente

(Corrado Tomasi)

(Corrado Tomasi)



Corrado Tomasi

Corrado Tomasi